

AGGIORNAMENTO FISCALE LUGLIO
IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.L. 30 GIUGNO 2021 N. 99 – LE PRINCIPALI NOVITA'

Il 30.06.2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure in materia di fisco, tutela del lavoro e sostegno alle imprese.

In particolare, il provvedimento stabilisce, oltre ad un'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e dei pignoramenti di salari e stipendi, nuovi finanziamenti e procedure semplificate al fine di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

Si elencano qui di seguito le principali novità inerenti al Decreto-Legge n. 99 del 30 giugno 2021.

TEMATICA	CONTENUTO
SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA "CASHBACK" E CREDITO D'IMPOSTA POS	<p>Viene disposta la sospensione del "cashback" per il semestre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del D.M. 156/2020.</p> <p>I rimborsi relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sono erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, il credito d'imposta POS, viene incrementato del 100 per cento con riferimento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento evoluto o utilizzino strumenti di pagamento elettronico collegati al registratore telematico.</p> <p>Il credito d'imposta POS spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>

<p>PROROGHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DIFFERIMENTO TARI</p>	<p>CARTELLE – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO</p> <p>Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; ○ avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; ○ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; ○ atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ○ ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; ○ atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2021.</p> <p>RIMBORSI FISCALI – COMPENSAZIONE</p> <p>Slitta dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021 il termine fino al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973.</p> <p>TARI</p> <p>Slitta dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI.</p>
<p>MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO</p>	<p>Fino al 31 agosto 2021 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p>Fino alla stessa data, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.</p>

<p>SEMPLIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA NUOVA SABATINI</p>	<p>Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.</p> <p>Previsto il rifinanziamento della legge per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021.</p> <p>A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di Bilancio per l'anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.</p>
---	--

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.